Consulenza Aziendale

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

Circolare di Studio n.1 del 2019

ESTEROMETRO – OPERAZIONI CON L'ESTERO –NUOVA COMUNICAZIONE DAL 2019

A decorrere dal 1 gennaio 2019 il legislatore, al comma 3-bis dell'art.1 del decreto legislativo n.127 del

2015, ha introdotto una <u>nuova comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate</u> (cosiddetto

ESTEROMETRO), con riferimento alle operazioni sia attive che passive intercorse con paesi comunitari ed

extra-comunitari.

Si ricorda che le operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da

soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (soggetti UE ed Extra-UE), risultano escluse dall'obbligo della

fattura elettronica e per tale ragione, con l'introduzione dell'Esterometro, il legislatore ha inteso

monitorare tutte le operazioni estere che, a seguito della soppressione dal 1 gennaio 2019 della

comunicazione dati fatture (c.d. Spesometro), sarebbero risultate sconosciute al fisco.

Inoltre è opportuno ricordare che dal 1 gennaio 2019 è obbligatoria l'emissione della fattura elettronica

per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello

Stato.

Ad oggi restano esonerati dall'obbligo di emissione della fattura elettronica i soggetti che adottano il

regime fiscale di vantaggio (regime dei minimi), il regime forfettario, i piccoli agricoltori, le associazioni

sportive dilettantistiche (A.S.D.) che hanno optato per il regime di cui alla Legge 398/1991 e, nel periodo

d'imposta precedente, non abbiano conseguito ricavi derivanti da attività commerciale superiore ad Euro

65.000 e tutti i soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria con riferimento alle fatture i cui

dati sono da inviare al sistema tessera sanitaria (per quest'ultimi soggetti l'esonero vale solo per l'anno

2019).

Roma - Via Rocca Priora, 6

Tel. 06/64 80 32 46

e-mail: m.figlioli@studiodinami.com

Sito: www.studiodinami.com

Milano (MI) – Via Coreggio, 63

Tel. 333/7030889

e-mail: m.figlioli@studiodinami.com

Sito: www.studiodinami.com

1

Consulenza Aziendale

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

1. SOGGETTI OBBLIGATI ALLA TRASMISSIONE DELLA NUOVA COMUNICAZIONE

Sono obbligati alla presentazione della nuova comunicazione delle operazioni transfrontaliere tutti i

soggetti passivi assoggettati all'obbligo di emissione delle fatture elettroniche.

La presentazione dell'Esterometro diviene facoltativa e non più obbligatoria nei casi in cui si effettuano

operazioni con l'estero:

per le quali è stata emessa una bolletta doganale;

> per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche.

2. QUALI DATI E' NECESSARIO COMUNICARE

Le informazioni da comunicare all'Agenzia delle Entrate attraverso il nuovo modello "Esterometro" sono le

seguenti:

i dati identificativi del cedente/prestatore;

> i dati identificativi del cessionario/committente;

la data del documento comprovante l'operazione;

la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione);

> il numero del documento;

la base imponibile, l'aliquota iva applicata e l'imposta (ove l'operazione non comporti l'annotazione

dell'imposta nel documento è necessario riportare la tipologia dell'operazione).

Milano (MI) – Via Coreggio, 63 Tel. 333/7030889

e-mail: m.figlioli@studiodinami.com

Sito: www.studiodinami.com

Consulenza Aziendale

STUDIO DINAMI

Dottori Commercialisti

3. TERMINE DI INVIO DELLA NUOVA COMUNICAZIONE

La <u>nuova comunicazione telematica</u> delle operazioni con l'estero <u>dovrà essere presentata</u> all'Agenzia delle

Entrate entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso ovvero a

quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione.

Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione dell'iva.

4. SANZIONI

Per l'omissione della comunicazione dei dati delle operazioni con l'estero, ovvero per l'errata trasmissione,

è prevista una sanzione amministrativa pari ad euro 2 per ciascuna fattura con un limite massimo di euro

1000 per ciascun trimestre.

La sanzione è ridotta alla metà qualora la trasmissione della comunicazione venga effettuata, ovvero siano

trasmessi i dati corretti, entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita dalla normativa.

Data Firma

20/12/2018 Dott. Marco Figlioli

Roma – Via Rocca Priora, 6 Tel. 06/64 80 32 46

e-mail: m.figlioli@studiodinami.com Sito: www.studiodinami.com

Milano (MI) – Via Coreggio, 63 Tel. 333/7030889

e-mail: m.figlioli@studiodinami.com

Sito: www.studiodinami.com